



CITTA' di VALENZA

Servizio Autonomo Polizia Locale

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DEL MANTO STRADALE E SUE PERTINENZE CON IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE.

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

1. Introduzione

Il Comune di Valenza è proprietario di circa 250 km di strade.

I compiti del Comune, in qualità di ente proprietario, sono definiti all'art. 14, comma 1, del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). In particolare il Comune deve provvedere:

- a) alla manutenzione, gestione, pulizia delle strade e delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- b) al controllo tecnico della efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
- c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

L'Ente proprietario dell'infrastruttura stradale è obbligato pertanto a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti o da altri eventi comportanti la presenza sulla piattaforma stradale di liquidi inquinanti, residui solidi e altri materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o per la salute pubblica. Ha altresì l'obbligo di garantire che gli interventi necessari al ripristino della viabilità con aspirazione di liquidi inquinanti, recupero residui solidi o altri materiali, siano effettuati nel pieno rispetto delle normative del Codice della Strada e del D.Lgs. 30.04.2006, n. 152 in materia di Tutela Ambientale.

Si rileva che:

- l'attività in oggetto è obbligatoria;
- il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale avviene attraverso la pulitura e bonifica della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e consiste nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati dai veicoli coinvolti, nel recupero di materiale trasportato e disperso nonché nel corretto e certificato smaltimento dei rifiuti recuperati;
- il Servizio Autonomo di Polizia Locale non è in grado con le risorse a disposizione di effettuare il servizio in economia non disponendo delle necessarie risorse umane e logistiche;
- attualmente il servizio è affidato in concessione a ditta specializzata operante nel settore;
- la modalità di gestione del servizio, sulla base del parere rilasciato dall'ANAC, come da deliberazione n. 64 del 27.06.2012, dovrebbe essere quella della concessione di servizio senza oneri economici a carico dell'Amministrazione, al di fuori di quelli inerenti la procedura di gara.

2. Descrizione del servizio - Durata

Il servizio è finalizzato al mantenimento dell'efficienza delle strade di competenza del Comune e loro pertinenze in caso di incidente ovvero al ripristino delle condizioni di sicurezza e di reintegro delle matrici ambientali a seguito di sinistri stradali che possono comportare sversamento di liquidi o il deposito di detriti solidi sulla sede stradale a causa dei veicoli coinvolti o dal carico.

Il servizio, come meglio descritto e dettagliato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale predisposto, dovrà essere svolto secondo le modalità in esso previste.

La concessione avrà durata di anni 3 (tre).

La stazione appaltante si riserva l'eventualità di un'opzione di proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, limitata al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di nuovo contraente, ed, in ogni caso, per un periodo massimo di 6 mesi (sei).

3. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008

Il costo della sicurezza in relazione all'esecuzione della concessione è pari a 0 (zero) in quanto la concessione prevede una forma di gestione complessiva da parte del Concessionario non determinante e non valutabile in termini di rischi specifici ed inoltre trattasi di servizio per il quale non è prevista alcuna

esecuzione all'interno delle sedi dell'Amministrazione medesima. Non risulta pertanto necessario redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi).

4. Procedura e criterio di aggiudicazione

Ai sensi dell'art. 164, comma 2, del DLgs 50/2016, alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I - AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI e nella parte II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE, del Codice dei contratti pubblici, di cui al DLgs 50/2016 di cui sopra, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

Nella Parte II - CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE del Codice dei contratti pubblici, ed in particolare al suo art. 36, comma 2, sono individuate le procedure da utilizzarsi in caso di affidamenti sotto le soglie comunitarie individuate all'art. 35 del Codice.

La procedura per l'affidamento della concessione di cui in oggetto, rientra per importo, come quantificato al successivo art. 5, tra le procedure sotto soglia comunitaria.

A causa della pandemia, tuttora in corso, il legislatore ha ritenuto, per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, adottare delle misure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia.

E' stata così emanata la Legge 120 dell'11.09.2020, la quale ha individuato due procedure per gli affidamenti sottosoglia, in deroga a quanto previsto all'art. 36, comma 2, del DLgs 50/2016.

In particolare, la procedura individuata per l'affidamento in concessione del servizio di che trattasi, è quella prevista dall'art. 1, comma 2, lettera b, della legge 120/2020, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.

5. Stima del valore della Concessione del servizio

Per una stima del valore del servizio in concessione ci si è avvalsi dei seguenti dati, risultanti dalla centrale operativa, in merito agli interventi effettuati nel triennio 2017-2019, non essendo l'anno 2020 significativo a causa della situazione pandemica, tuttora in corso, che ha limitato fortemente la circolazione stradale:

- per il 2017: n. 50 interventi
- per il 2018: n. 37 interventi
- per il 2019: n. 28 interventi.

Il valore medio degli interventi è stimato in € 700,00 IVA esclusa, per cui il valore annuo della concessione può quantificarsi in € 26.600,00, ovvero € 79.800,00 (IVA esclusa), per l'intera durata del contratto di anni tre.

Ai soli fini dell'applicazione della vigente normativa in materia di affidamento di contratti pubblici (di cui agli art. 35, comma 4 e art. 167, comma 4 del D.Lgs. 50/2016), nonché per la quantificazione del contributo da versare ad ANAC, per il calcolo dell'importo della cauzione nonché al fine del conteggio delle spese di contratto finalizzate alla stipulazione, il valore stimato della concessione è stato quantificato in € 93.100,00, oltre IVA ai sensi di legge, così dettagliato:

- Valore durata ordinaria a base di gara per anni 3	€ 79.800,00
- Valore eventuale proroga di mesi 6 (art. 106 c. 11 D. Lgs. 50/2016)	€ 13.300,00
Importo complessivo dell'appalto (IVA esclusa)	€ 93.100,00

6. Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio

Il servizio non comporta in alcun modo oneri economici a carico dell'Amministrazione in quanto i costi sostenuti dal Concessionario saranno rimborsati dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati dal sinistro.

Il corrispettivo di servizio è costituito unicamente dal diritto per il Concessionario di gestire funzionalmente e di fruttare economicamente il servizio stesso.

Nel caso in cui non sia possibile l'individuazione del responsabile del sinistro, i costi del servizio resteranno ad esclusivo carico del soggetto affidatario.

Restano a carico dell'Amministrazione esclusivamente le spese inerenti la procedura di gara dovute ad ANAC di importo pari ad € 30,00, come da Delibera ANAC numero 1121 del 29 dicembre 2020.

Valenza, lì 20 marzo 2021

Il Responsabile unico del procedimento

f.to Dott. Maurizio ZENOFONTE